



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Giuridico Legislativo

andrea.vanner@regione.piemonte.it
legislativo.ambiente@regione.piemonte.it
legislativo.ambiente@cert.regionepiemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

(*) Segnatura di protocollo riportati nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classificazione 11.10/PAR/A16000/ 10/2022A
(MA 1-2022)

Al Comune di Romagnano Sesia
romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it

Oggetto: riscontro a richiesta di chiarimenti in merito a quanto previsto al capitolo 3.8 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015 n. 61-10542 in merito alla distanza minima delle sale del commiato.

Secondo quanto evidenziato in oggetto, l'Amministrazione comunale chiede chiarimenti in merito a quanto previsto al capitolo 3 (Nuovi cimiteri e crematori), paragrafo 8 (Strutture per il commiato) dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015 n. 61-10542 "Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)': approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori", che per maggiore chiarezza si riporta di seguito; in particolare, il Comune chiede chiarimenti in merito al criterio per la determinazione della distanza minima tra attività d'impresa, ovvero se questa sia da misurare ortogonalmente oppure attraverso il percorso tra i relativi accessi.

Si riporta di seguito la parte del paragrafo 8 che disciplina la collocazione e l'accessibilità delle sale del commiato.

CAPITOLO 3 - NUOVI CIMITERI E CREMATORI

8. Strutture per il commiato

Collocazione e accessibilità

Le sale del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati, ai sensi delle normative vigenti, e/o pubblici disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque facilmente raggiungibili a piedi. Anche per le strutture situate all'interno dei centri storici il parcheggio deve essere facilmente raggiungibile a piedi. E' vietata la collocazione delle sale del commiato nelle aree dei centri storici con limitazione del traffico sottoposte a pedonalizzazione o alla Zona a Traffico Limitato (ZTL). Le sale del commiato private devono essere ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private, e di cento metri dalle strutture obitoriali e dai crematori.

Ora, sulla questione posta va premesso che l'attività di consulenza nelle materie urbanistica ed edilizia viene svolta, a richiesta, esclusivamente a titolo collaborativo; tant'è che pareri, indicazioni e interpretazioni resi non sono obbligatori né vincolanti e lasciano all'Amministrazione comunale il pieno diritto, oltre che la competenza, ad assumere liberamente ogni decisione conseguente ad essi.



Quanto sopra, poiché, come è noto, la competenza sulla decisione da assumere in merito alla singola pratica edilizia non può essere sottratta all'Amministrazione comunale che è chiamata per legge ad esprimersi; per altro, aspetti critici o problematici, derivanti dall'applicazione sul territorio della normativa regionale e statale di competenza, vengono chiariti dalla Direzione in un'ottica di reciproca collaborazione tra Enti, che non deve arrivare a sostituire decisioni di competenza esclusivamente comunale.

Venendo al tema della questione sollevata, occorre valutare se sia individuabile un criterio ragionevole di misurazione della distanza tra attività di impresa allorquando la legge impone obbligatoriamente il rispetto di una distanza minima.

Come è stato riportato nelle note a corredo della richiesta di chiarimenti pervenuta dal Comune, "la disposizione contenuta nella legge regionale 15/2011 non fornisce alcuna precisazione circa le modalità di calcolo della distanza tra attività di impresa. Modalità che, invece, vengono adeguatamente dettagliate in altri ambiti nei quali il legislatore ha inteso fornire un'applicazione rigida della disciplina sulle distanze". Il richiamo è, in particolare, alla norma per le rivendite di tabacchi e le disposizioni attuative dell'autorità dei monopoli, ove le disposizioni attuative stabiliscono che il criterio da utilizzare per il calcolo della distanza sia quello del "percorso pedonale più breve".

Tale metodo di calcolo è stato significativamente assunto in una sentenza del Tar Lecce in cui viene affermato che «la distanza tra le rivendite speciali e ordinarie di tabacchi deve essere determinata avendo a riferimento il percorso pedonale più breve, ma sempre e comunque senza violare le norme della circolazione viaria, e cioè rispettando gli attraversamenti stradali, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione ed altresì senza scavalcare airole spartitraffico o muretti di recinzione. Il tutto secondo criteri di razionalità»; sempre secondo il Tar citato, tale interpretazione **sarebbe estendibile a tutte le fattispecie in cui va calcolata una distanza minima tra esercizi commerciali.**

Sulla questione va tenuto conto che in Piemonte, ai fini urbanistici, vige il cosiddetto "sistema ortogonale" per la misurazione della distanza tra fabbricati; tale sistema consente, appunto, di misurare la distanza tra i fabbricati prescindere dall'attività in essi esercitata, proprio perché il criterio ortogonale viene utilizzato per finalità attinenti la proprietà e il relativo diritto all'edificazione.

Pertanto, per concludere e dare riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta dal Comune, si ritiene generalmente condivisibile e più idoneo il criterio di misurazione adottato con la pronuncia giurisprudenziale sopra riportata in relazione alla distanza minima da osservarsi nel caso di esercizio di attività per il quale debba osservarsi una distanza minima; ne valuti il Comune l'idoneità all'utilizzo nel caso concreto.

Sul criterio di misurazione della distanza tra i fabbricati mediante il sistema ortogonale, si ritiene che questo trovi applicazione nei casi in cui si concretizzino finalità diverse rispetto alla necessità di misurare la distanza tra le attività di impresa.

Cordialità,

Il Dirigente del Settore
(dott. Andrea VANNER)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

referente:
Antonio Trifirò (011 4324162)